



UNIVERSITÀ
DI PAVIA

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
CIVILE E ARCHITETTURA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E
DELL'AMBIENTE

SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA
CLASSE IN SCIENZE TECNOLOGIE E SOCIETÀ

REGOLAMENTO DIDATTICO
(art. 12 - D.M. 22 ottobre 2004 n. 270)

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE INTERATENEO IN
CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF RISK FROM
NATURAL HAZARDS

Classe LM-23
(Lauree Magistrali in Ingegneria Civile)

Coorte A.A. 2024/2025

Sommario

<u>PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
ART. 1 - DENOMINAZIONE, CLASSE DI APPARTENENZA, SEDE E DURATA	3
ART. 2 - TESTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO	3
ART. 3 - ORGANO RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DIDATTICO E ORGANIZZATIVO	3
ART. 4 - SERVIZI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO	3
<u>PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE</u>	4
ART. 5 - SCHEDA UNICA ANNUALE DEL CORSO DI STUDIO	4
ART. 6 - REQUISITI DI AMMISSIONE	4
ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DIDATTICA	7
ART. 8 - PIANI DI STUDIO	8
ART. 9 - PROGRAMMI DI DOPPIA LAUREA	8
ART. 10 - OBBLIGHI DI FREQUENZA E PROPEDEUTICITÀ	8
ART. 11 - ATTIVITÀ A LIBERA SCELTA DELLO STUDENTE	9
ART. 12 - STAGE E TIROCINIO	9
ART. 13 - ESAMI E VALUTAZIONI FINALI DI PROFITTO	9
ART. 14 - PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEL TITOLO	11
<u>PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI</u>	13
ART. 15 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI CONOSCENZE E ABILITÀ EXTRA UNIVERSITARIE DEBITAMENTE CERTIFICATE	13
ART. 16 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI ACQUISITI	14
ART. 17 - CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE ACQUISITE DURANTE PERIODI DI STUDIO PRESSO UNIVERSITÀ STRANIERE	15
ART. 18 - AMMISSIONE AD ANNI SUCCESSIVI	16
ART. 19 - CERTIFICAZIONI	16

Allegato n. 1 – Piano di studio

Allegato n. 2 – Elenco propedeuticità

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, classe di appartenenza, sede e durata

1. Il corso di laurea magistrale interateneo in *Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards*, attivato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura è svolto in collaborazione dall'Università di Pavia e dalla Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia ed è coordinato dalla Facoltà di Ingegneria dell'Università di Pavia. Appartiene alla classe LM-23 delle Lauree Magistrali in Ingegneria Civile di cui al DM 16 marzo 2007.
2. La durata del corso di laurea magistrale è di due anni.

Art. 2 - Testi normativi di riferimento

1. Nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti-doveri dei docenti e degli studenti, l'organizzazione didattica e lo svolgimento delle attività formative previste per il corso di laurea magistrale interateneo sono disciplinati dal presente Regolamento, in conformità con la Convenzione stipulata fra l'Università di Pavia e lo IUSS per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione e la gestione in collaborazione del Corso di Studio, con lo Statuto dell'Università di Pavia, con il Regolamento generale di Ateneo dell'Università di Pavia, con il Regolamento didattico di Ateneo dell'Università di Pavia, con il Regolamento Carriere Studentesche dell'Università di Pavia, con il Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale degli studenti dell'Università di Pavia, dal Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, dal Regolamento della Facoltà di Ingegneria.
2. I regolamenti di cui al precedente comma sono presenti nel sito *web* dell'Università ai seguenti indirizzi:
 - [Statuto e Regolamenti dell'Università di Pavia](#)
 - [Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura](#)
 - [Regolamento della Facoltà di Ingegneria](#)
 - [Convenzione tra Università di Pavia e IUSS Pavia](#)
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.

Art. 3 - Organo responsabile del coordinamento didattico e organizzativo

1. Nel rispetto delle competenze e dei criteri stabiliti al precedente art. 2, la struttura responsabile del corso di laurea magistrale è il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura che ha delegato alla Facoltà di Ingegneria le funzioni di coordinamento didattico ai sensi dell'art. 25 e 26 dello Statuto dell'Università di Pavia. La struttura preposta al coordinamento didattico e organizzativo del corso di laurea magistrale, nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Dipartimento e della Facoltà sopraindicati, con particolare riferimento agli aspetti indicati nell'art. 4 del Regolamento per la composizione e il funzionamento dei Consigli Didattici, è il Consiglio Didattico di *Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards*, nel seguito indicato come Consiglio Didattico.
2. Il Presidente della Facoltà, il direttore del Dipartimento, il Presidente del Consiglio Didattico, il referente del corso di studio, la composizione del Presidio di Qualità, la composizione del Gruppo del riesame, sono indicati nel sito *web* della Facoltà di Ingegneria ([Organi di Governo](#)).

Art. 4 - Servizi amministrativi di riferimento

1. I servizi amministrativi di supporto al corso di laurea sono:
 - la UOC Carriere studenti, la UOC Immatricolazione e informastudenti e la UOC Admission office, che si occupano della gestione amministrativa della carriera dello

studente, dal momento del suo ingresso all'Università fino alla laurea (immatricolazioni, trasferimenti, tasse, riconoscimento titoli, mobilità studentesca, ecc.). Il sito *web* è consultabile alla pagina [Area Didattica e Servizi agli Studenti](#);

- il [Centro di Orientamento](#) (C.OR.), che gestisce attività e progetti per indirizzare gli studenti nella scelta degli studi universitari, per supportare la carriera dello studente, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. A tal fine organizza azioni collettive e individuali, servizi di consulenza, incontri di orientamento;
- la [Segreteria di Presidenza della Facoltà di Ingegneria](#);
- la [Segreteria del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura](#);
- gli [uffici della Classe in Scienze Tecnologie e Società dello IUSS](#).

PARTE SECONDA – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Art. 5 - Scheda Unica Annuale del Corso di Studio

1. La Scheda Unica Annuale (SUA) del corso di studio, estratta dalla Banca Dati ministeriale, è consultabile all'indirizzo <https://sonl.unipv.it/ava/index.php/2024SUA06418.pdf>

Art. 6 - Requisiti di ammissione

A) Requisiti

1. I requisiti per l'ammissione al corso di laurea magistrale riguardano, come specificato nei commi successivi, i seguenti tre aspetti:
 - a) titolo di studio posseduto;
 - b) competenze disciplinari acquisite nella carriera pregressa (requisiti curricolari);
 - c) preparazione personale, inclusa la conoscenza della lingua inglese.
2. Gli studenti che chiedono il passaggio o il trasferimento al corso di laurea magistrale, provenendo da altri corsi di laurea magistrale dell'Ateneo o di altre sedi universitarie, sono soggetti, per quanto riguarda il possesso dei requisiti per l'ammissione, alle stesse regole applicabili agli studenti che si immatricolano.

B) Titolo di studio

3. Per l'ammissione al corso di laurea magistrale è richiesto il possesso di una laurea triennale (ex D.M. 509/99 o ex D.M. 270/04), o di un diploma universitario di durata triennale, o di una laurea quinquennale (ordinamento previgente il D.M 509/99), ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della legislazione vigente.

C) Competenze disciplinari acquisite nella carriera pregressa

4. Nella carriera pregressa (corsi di Laurea, Master universitari o attraverso l'iscrizione a singoli insegnamenti universitari) lo studente deve aver acquisito un numero minimo di 96 CFU nelle attività formative di base e caratterizzanti con riferimento ai settori scientifico-disciplinari specificati nella tabella sottostante. Il soddisfacimento di questi requisiti può essere autocertificato.

Attività formative	Settori scientifico-disciplinari	Numero minimo di CFU
Base	MAT/01; MAT/02; MAT/03; MAT/04; MAT/05; MAT/06; MAT/07; MAT/08	18
	FIS/01; FIS/02; FIS/03	12
Caratterizzanti	ICAR/01; ICAR/02	12
	ICAR/07	6
	ICAR/08; ICAR/09	18

	ING-INF/01; ING-INF/05; MAT/09; ICAR/04; ICAR/06; ICAR/10; ICAR/17; ING-IND/11; ING-IND/13; ING-IND/22; ING-IND/31, CHIM/01; CHIM/03; CHIM/07 <i>oppure nei settori precedentemente elencati se eccedenti il minimo richiesto</i>	30
Totali		96

5. Per i laureati provenienti da Università straniere, per i laureati quinquennali (ordinamento previgente il D.M. 509/99) o per chiunque presenti, al fine del riconoscimento dei requisiti curriculari, attività formative che non siano chiaramente identificate attraverso il SSD di afferenza e/o il numero di CFU, la conformità della carriera universitaria pregressa ai requisiti curriculari richiesti è valutata dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico.
6. Per consentire l'accesso anche a laureati con elevata preparazione e/o con forte motivazione, provenienti da percorsi formativi non perfettamente coerenti con i requisiti curriculari richiesti, la Commissione nominata dal Consiglio Didattico, tenuto conto delle capacità dimostrate dal candidato nella carriera pregressa (come risultanti dalla documentazione allegata alla richiesta di immatricolazione) e valutate, eventualmente anche mediante colloquio, le sue motivazioni può deliberare, in deroga, il possesso dei requisiti curriculari sufficienti per l'ammissione al corso di laurea magistrale, fatte salve le verifiche circa l'adeguatezza della preparazione personale di cui alla successiva sezione "*Adeguatezza della preparazione personale*". In questo caso, la Commissione predispone una relazione nella quale sono evidenziate le eventuali carenze rilevate e sono indicati eventuali vincoli cui lo studente dovrà attenersi nella formulazione del proprio piano di studio, compresi eventuali insegnamenti non indicati nei piani di studio standard riportati nell'Allegato 1, nella misura massima di 12 CFU, nel rispetto, comunque, del vigente Ordinamento Didattico e del totale dei CFU necessari per il conseguimento del titolo (120 CFU).
Qualora, invece, le difformità rispetto ai requisiti curriculari richiesti non siano ritenute compatibili con il percorso formativo del corso di laurea magistrale, la Commissione indica gli esami che il candidato deve superare, previa iscrizione ai singoli insegnamenti, per potersi immatricolare al corso di laurea magistrale.
7. Tutti i candidati all'immatricolazione che ricadono nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono chiedere al Consiglio Didattico, che si avvale di un'apposita Commissione sopraindicata, la valutazione delle competenze disciplinari acquisite nella carriera pregressa, ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale. La richiesta può essere presentata nei periodi consentiti anche dagli studenti non ancora laureati che, all'atto della richiesta di valutazione, abbiano un piano di studio triennale approvato. La valutazione dei requisiti curriculari tiene conto anche degli esami non ancora sostenuti, ma contemplati dall'ultimo piano di studio approvato. Un'eventuale successiva modifica del piano di studio comporta la necessità di un'ulteriore valutazione.

D) Adeguatezza della preparazione personale

8. La preparazione personale richiesta per l'ammissione al corso di laurea magistrale e riportata alla precedente sezione "*Requisiti*" è ritenuta adeguata se il candidato possiede:
 - a) Una conoscenza della lingua inglese almeno corrispondente al livello B2 del CEF (Common European Framework).
 - b) Una solida conoscenza nelle discipline di base e una buona preparazione teorica e applicativa nelle discipline ingegneristiche caratterizzanti.
9. La conoscenza della lingua inglese al livello B2 può essere dimostrata all'atto dell'immatricolazione attraverso la presentazione di idonea certificazione tra quelle elencate nel successivo art. 19, o con certificazione di livello superiore. Agli studenti, aventi la cittadinanza in Paesi in cui l'inglese sia una delle lingue ufficiali e/o che abbiano conseguito la laurea presso un'istituzione in cui gli insegnamenti siano impartiti in inglese, non è richiesta alcuna certificazione; gli interessati devono, comunque, presentare idonea documentazione all'atto dell'ammissione.

10. La solida conoscenza delle discipline di base e una buona preparazione teorica e applicativa nelle discipline ingegneristiche caratterizzanti è verificata attraverso la valutazione da parte della commissione della seguente documentazione:
 - a) *Curriculum accademico*, comprensivo dell'elenco degli esami sostenuti, con relativi voti, nell'ambito del Corso di Studio che ha portato al conseguimento del titolo di studio richiesto ai fini dell'ammissione.
 - b) *Curriculum vitae (C.V.)* riportante tutte le informazioni relative al candidato (formazione; conoscenza delle lingue e di applicativi informatici; eventuali esperienze lavorative; altre informazioni generali utili a delineare la personalità del candidato). Il candidato può scegliere liberamente il formato da utilizzare per il C.V.Possono richiedere la verifica della preparazione personale anche gli studenti non ancora laureati purché abbiano già acquisito almeno i 5/6 dei crediti previsti dal loro piano degli studi (150 CFU per i Corsi di studio italiani). La valutazione dei titoli di cui al precedente comma può essere integrata, a giudizio della Commissione di Valutazione, da un colloquio in lingua inglese attraverso il quale vengono accertate le effettive conoscenze del candidato. Il colloquio, su richiesta documentata del candidato, può avvenire anche a distanza in forma telematica.
11. La preparazione è considerata adeguata, esonerando quindi il candidato dalla verifica di cui al comma precedente, se il voto di laurea è maggiore o uguale a 105/110 o se la media dei voti di profitto (calcolata su tutti gli insegnamenti con voto e pesata con i CFU) risulta maggiore o uguale a 27/30. Per lo studente non ancora laureato, che si iscriva sotto condizione (vedi successiva sezione "*Immatricolazione sotto condizione*"), la preparazione è considerata adeguata d'ufficio e non richiede una specifica verifica se, al momento dell'immatricolazione sotto condizione, la media dei voti (calcolata su almeno 150 CFU e pesata con i CFU) risulta maggiore o uguale a 27/30.
12. Nel caso di laurea conseguita in un'Università straniera, la verifica della solida conoscenza delle discipline di base e una buona preparazione teorica e applicativa nelle discipline ingegneristiche caratterizzanti è effettuata, caso per caso, dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico sulla base della documentazione sottomessa dallo studente ed eventualmente, su richiesta della Commissione, mediante un colloquio. La richiesta di tale verifica deve essere presentata al Consiglio Didattico. Il Comitato Direttivo della Facoltà di Ingegneria può decidere di introdurre una soglia sul voto del titolo di primo livello per i candidati laureati in paesi stranieri.

E) Immatricolazione sotto condizione

13. Agli studenti in possesso dei requisiti curriculari e con preparazione personale adeguata ai sensi della precedente sezione "*Adeguatezza della preparazione personale*", ma che non siano laureati entro la normale scadenza fissata per l'immatricolazione è consentita un'immatricolazione sotto condizione da richiedere entro i termini stabiliti dal bando.
14. L'immatricolazione sotto condizione, in deroga a quanto previsto dal Regolamento Studenti dell'Università di Pavia, dà diritto a frequentare gli insegnamenti del 1° semestre, ma non a sostenere esami di profitto fino a quando l'immatricolazione non diventi effettiva una volta conseguita la laurea, comunque non oltre il 31 ottobre. Qualora lo studente non si laurei entro il 31 ottobre, decade a tutti gli effetti dall'iscrizione alla laurea magistrale ed ottiene d'ufficio la restituzione di quanto versato a titolo di contribuzione per l'immatricolazione, al netto del pagamento della marca da bollo.
15. Lo studente, anche se non immatricolato sotto condizione, avendo soddisfatto tutti i requisiti, può immatricolarsi entro il 31 ottobre pagando una mora.

Art. 7 - Organizzazione didattica

1. Le attività formative del corso di laurea magistrale danno luogo all'acquisizione, da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU) ai sensi della normativa vigente.
2. L'impegno complessivo medio di apprendimento, sostenuto in un anno da uno studente iscritto a tempo pieno, è fissato convenzionalmente in 60 CFU.
3. Ad ogni CFU corrispondono 25 ore di impegno medio per studente, di cui almeno il 50% è riservato allo studio personale o ad altre attività formative individuali, salvo che per le attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. L'attività didattica è organizzata secondo diverse forme: lezioni, esercitazioni ed attività pratiche. Per ciascun insegnamento la suddivisione delle ore di didattica nelle tre forme sopra indicate è stabilita dal docente sulla base dei CFU attribuiti all'insegnamento stesso, prendendo come riferimento i seguenti valori medi:
 - 1 CFU = 7,5 ore di lezione frontale;
 - 1 CFU = 12,5 ore di esercitazione;
 - 1 CFU = 22,5 ore di attività pratiche.
4. Sono da considerarsi pratiche tutte le attività didattiche che comportino un approccio diretto alla fisicità degli aspetti trattati (attività di laboratorio o sul campo, visite guidate ad impianti o ad aziende, illustrazione di progetti, ecc.) e che richiedano da parte dello studente una modesta attività di rielaborazione al di fuori delle ore di svolgimento dell'attività stessa.
5. Per alcuni insegnamenti in offerta formativa come, ad esempio, quelli su tematiche legate alle competenze trasversali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals - SDG) definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, con il superamento della prova d'esame, oltre al riconoscimento dei CFU, può essere previsto il rilascio di un open badge, ovvero di un attestato digitale che certifica le conoscenze, competenze e abilità acquisite attraverso il percorso di apprendimento. L'emissione dell'open badge avviene automaticamente a fronte della verbalizzazione dell'esame ed è inviato alla e-mail istituzionale dello studente.
6. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo il superamento di un esame finale di profitto o a seguito di altra forma di verifica della preparazione e delle competenze acquisite.
7. I crediti acquisiti non sono ritenuti soggetti ad obsolescenza durante la carriera dello studente, indipendentemente dalla sua durata, fatti salvi i casi di decadenza o di rinuncia agli studi, per i quali, in caso di re-iscrizione, la convalida dei crediti acquisiti è subordinata, fra l'altro, a una valutazione della loro eventuale obsolescenza da parte della Commissione nominata dal Consiglio Didattico (vedi successivo art. 16). In casi particolari ben motivati, l'obsolescenza di crediti formativi relativi a specifiche attività formative può essere deliberata dal Consiglio Didattico, sentito il parere del Comitato Direttivo della Facoltà. La delibera di obsolescenza riporta l'indicazione delle modalità per il recupero dei crediti obsoleti, stabilendo le eventuali prove integrative che lo studente deve sostenere a tal fine.
8. L'organizzazione didattica del corso di studio è semestrale e l'anno accademico è diviso nei seguenti periodi didattici:
 - a) 1° semestre: a partire dalla fine di settembre/inizio di ottobre fino a metà febbraio
 - b) 2° semestre: a partire dall'inizio di marzo fino alla metà di luglioGli insegnamenti sono organizzati nella forma di insegnamenti semestrali (di norma il piano degli studi prevede che ne venga seguito uno per semestre), a cui si affiancano gli altri insegnamenti erogati in modo seriale lungo il semestre.
9. Ogni anno, entro il mese di maggio, il Comitato Direttivo della Facoltà delibera le date di inizio e di fine dei periodi di cui al comma precedente (calendario delle attività didattiche) per l'anno accademico successivo; il calendario approvato è pubblicato sul sito *web* della Facoltà.

10. Per la prova finale di conseguimento del titolo (Esame di Laurea magistrale) sono previste 6 sessioni all'anno che, orientativamente, si tengono nei mesi di febbraio/marzo, aprile, luglio, settembre, ottobre e dicembre. Contestualmente con l'approvazione del calendario delle attività didattiche, il Comitato Direttivo della Facoltà delibera le date degli esami di Laurea dell'anno accademico successivo; il calendario approvato è pubblicato sul sito *web* della Facoltà.
11. Ogni anno, entro le scadenze stabilite per la compilazione della Scheda Unica Annuale (SUA, v. Art. 5), sono pubblicati l'orario delle lezioni dell'anno accademico successivo, completo dell'indicazione delle aule dove esse verranno tenute, nonché il calendario dettagliato degli esami di profitto.

Art. 8 - Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio entro i termini indicati annualmente dall'Ateneo.
2. I piani di studio compilati conformemente a quelli indicati nell'allegato 1 al presente Regolamento e alle scelte in essi consigliate (*piani di studio standard*) sono approvati d'ufficio.
3. Il piano di studio di ciascuno studente è comprensivo di attività obbligatorie, di eventuali attività formative opzionali e di attività scelte autonomamente e comporta l'acquisizione di un numero di crediti non inferiore a quello richiesto per il conseguimento del titolo.
4. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso da quello previsto dal piano di studio standard può presentare, nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio, un piano di studio individuale entro i termini stabiliti annualmente dall'Ateneo. I piani degli studi individuali devono essere approvati dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico.
5. L'inserimento nel piano di studio delle attività formative autonomamente scelte dallo studente, di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/04, è disciplinato dal successivo art. 11.
6. Lo studente che si avvalga della facoltà di iscriversi a tempo parziale, nelle ipotesi previste dall'art. 50 del Regolamento didattico di Ateneo e ai sensi del Regolamento per l'iscrizione in regime di tempo parziale e dell'art. 16 del Regolamento Carriere Studentesche, deve presentare un piano di studio individuale coerente con la durata degli studi scelta e concordato con il referente del Corso di Studio.
7. Agli studenti comunitari, equiparati (di cui alla l. 189/2002, art.26) e non comunitari con titolo di studio ottenuto all'estero verrà richiesto di seguire un corso di italiano per stranieri nell'ambito delle ulteriori conoscenze linguistiche. Sono considerati esentati gli studenti: 1) che hanno conseguito un titolo di scuola superiore o di laurea di I livello in lingua italiana in Italia; 2) che hanno conseguito un titolo di scuola italiana all'estero; 3) che sono in possesso di una certificazione di lingua italiana almeno di livello B1.

Art. 9 - Programmi di doppia laurea

Per il corso di laurea magistrale non sono previsti al momento programmi di doppia laurea.

Art. 10 - Obblighi di frequenza e propedeuticità

1. Il Consiglio Didattico può fissare vincoli di propedeuticità per gli insegnamenti per i quali sia ritenuto necessario. L'esistenza della propedeuticità è indicata nella scheda dell'insegnamento pubblicata sul sito-*web* della Facoltà.
2. Non possono essere fissate propedeuticità fra insegnamenti dello stesso anno di corso.
3. In caso di propedeuticità fra insegnamenti lo studente non può sostenere l'esame sotto vincolo di propedeuticità fino a quando non ha superato l'esame ad esso propedeutico.
4. Le eventuali propedeuticità stabilite dal Consiglio Didattico sono indicate nell'allegato 2.

Art. 11 - Attività a libera scelta dello studente

1. Per le attività formative autonomamente scelte dallo studente di cui all'art. 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/04 (TAF di tipo D), il Consiglio Didattico propone una lista di insegnamenti e attività consigliate, ferma restando la facoltà per lo studente di scegliere qualunque insegnamento (sia in italiano che in inglese), purché coerente con il progetto formativo, tra quelli offerti e accreditati presso l'Università di Pavia o presso lo IUSS.
2. Il piano di studio che contempra una scelta di insegnamenti diversi da quelli consigliati deve essere approvato dal referente del Corso di Studio. Non sarà approvata la scelta di insegnamenti non coerenti con il progetto formativo o con contenuti tali che più del 20% costituisca una ripetizione di contenuti di altri insegnamenti facenti parte del piano di studio dello studente.
3. Lo studente non può scegliere insegnamenti già sostenuti durante precedenti frequenze universitarie, a meno di non aver ottenuto specifiche convalide degli stessi al di fuori dei 180 CFU necessari al conseguimento della Laurea Triennale. Gli uffici competenti verificano la corretta applicazione della regola da parte degli studenti in fase di controllo della carriera, preliminare all'ammissione all'esame di laurea magistrale. In caso di violazione della regola sopra indicata, lo studente non è ammesso a sostenere l'esame di laurea magistrale ed è obbligato alla modifica del piano di studi.
4. Tra le attività autonomamente scelte dallo studente, di cui al precedente comma 1 non è consentito inserire insegnamenti appartenenti all'offerta di corsi di studio di area medica ad accesso programmato a livello nazionale e di area psicologica.
5. Nel piano di studi, oltre alle attività formative previste per il conseguimento del titolo di studio è consentito aggiungere, per ciascun anno, attività formative in sovrannumero in misura non superiore a 24 crediti formativi universitari, ad eccezione di quelle afferenti all'offerta didattica dell'area medica e sanitaria a programmazione nazionale e dell'area psicologica, avendo cura di rispettare le eventuali propedeuticità previste dal corso di studi. Lo studente in posizione di ripetenza, ai sensi dell'art. 19 comma 3 lett. b) del Regolamento Carriere Studentesche può inserire fino ad un massimo di 24 crediti in sovrannumero, anche relativi ad insegnamenti dell'anno di corso successivo.

Art. 12 - Stage e tirocinio

Per il corso di laurea magistrale non sono previsti stage e tirocini curriculari. Tuttavia, per la preparazione della tesi di laurea magistrale è previsto che possano essere attivati internati di tesi presso aziende o enti di ricerca italiani o stranieri concordati attraverso apposite convenzioni.

Art. 13 - Esami e valutazioni finali di profitto

A) Norme generali

1. Data la particolare organizzazione della didattica del corso di laurea magistrale
 - che al fine di consentire l'insegnamento da parte di docenti stranieri, prevede l'erogazione di corsi in serie intensivi, per cui nei periodi dedicati alle lezioni non meno dell'80% dell'impegno dello studente è dedicato ad un singolo insegnamento;
 - che prevede che l'apprendimento e la verifica dell'apprendimento si sviluppino in itinere durante l'insegnamento, con lavori/elaborati individuali o di gruppo svolti dagli studenti nel corso dell'insegnamento, coadiuvati da sessioni di laboratori/esercitazioni assistite dal docente e da tutori, e con lo svolgimento di prove intermedie;
gli esami e le valutazioni del profitto sono regolamentati dal presente articolo 13, in parziale deroga al regolamento Didattico di Ateneo dell'Università di Pavia.
2. Tutte le attività che consentono l'acquisizione di crediti si concludono con una valutazione. La valutazione dell'apprendimento e la relativa verbalizzazione avvengono a cura del

docente responsabile dell'attività formativa che può operare collegialmente nell'ambito di una commissione, nominata in conformità a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo. E' compito del Presidente di Facoltà valutare i casi in cui è opportuno istituire le commissioni per la verifica dell'apprendimento.

3. Nel corso di laurea magistrale non possono essere previsti, in totale, più di 12 esami o valutazioni finali di profitto. Nel conteggio vanno considerate le attività formative caratterizzanti, affini/integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami (o valutazioni finali di profitto) relativi alle attività autonomamente scelte dagli studenti vengono considerati nel conteggio come corrispondenti ad una sola unità, anche quando diano luogo a più esami o a più valutazioni finali di profitto. L'insieme delle attività formative di cui alle lettere c), d), e) del comma 5 dell'art. 10 del D.M. 270/2004 non rientra nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto; le prove previste per tali attività non dovranno comunque superare il numero di 5, ivi inclusa la prova finale per il conseguimento del titolo.
4. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli integrati e coordinati, affidati a docenti diversi, la valutazione complessiva finale del profitto è fatta collegialmente da tutti i docenti titolari dei moduli. E' ammesso che la valutazione si svolga in fasi separate, anche relative a distinte parti del programma ed effettuate anche in tempi diversi, purché la decisione finale complessiva che dà esito al superamento dell'esame, sia collegiale.
5. Gli appelli di esame saranno fissati, nell'arco del semestre, alla fine di ogni insegnamento.
6. Per tutti gli insegnamenti, indipendentemente dal semestre in cui sia stata svolta l'attività didattica, è previsto un periodo per appelli di recupero nel mese di settembre.
7. Il numero minimo degli appelli e l'attivazione di eventuali appelli straordinari sono disciplinati, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale del Regolamento Didattico di Ateneo, alla successiva sezione "Modalità".
8. Gli appelli nelle diverse sessioni sono distribuiti secondo un calendario coordinato dal Consiglio Didattico con il supporto della Segreteria di Presidenza.
9. Il calendario degli appelli, relativo a tutte le sessioni d'esame e a tutti gli insegnamenti tenuti nell'anno accademico in corso, è pubblicato sul sito *web* della Facoltà nei termini di cui all'art. 7.
10. Dopo la pubblicazione del calendario degli appelli non sono ammesse modifiche, salvo che per casi di comprovata necessità, da documentare con istanza scritta rivolta al presidente della Facoltà. In ogni caso, l'appello non può essere soppresso e, salvo casi eccezionali, non può essere anticipato.

B) Modalità

11. Le modalità di verifica del profitto sono definite dal docente responsabile dell'attività formativa, nel rispetto delle indicazioni riportate nei commi successivi, nonché di eventuali azioni di coordinamento, promosse dalla Facoltà e/o dal Consiglio Didattico.
12. Le modalità di valutazione possono consistere in:
 - a. valutazioni in itinere basate su lavori/elaborati individuali svolti dallo studente durante il corso, coadiuvati da sessioni di laboratori/esercitazioni assistiti dal docente e da tutors/assistenti,
 - b. prove intermedie scritte e/o orali
 - c. prova finale scritta e/o orale.Il peso relativo delle modalità a, b e c viene dichiarato dal docente prima dell'inizio del corso.
13. Per ogni attività formativa, le modalità di verifica sono rese pubbliche, a cura del docente responsabile, all'inizio dell'anno accademico, attraverso la "scheda dell'insegnamento" nel catalogo d'ateneo degli insegnamenti ([Course Catalogue](#)).

L'informazione deve precisare:

- il tipo di prova (scritto; orale; scritto + orale; elaborati individuali);
 - nel caso di prove effettuate in più fasi (ad esempio scritto + orale), le eventuali soglie che è necessario superare in una fase per potere accedere alla successiva, le conoscenze necessarie per superare queste soglie, nonché il peso relativo attribuito ai risultati delle diverse fasi nel voto finale.
14. Gli esami comportano una valutazione espressa in trentesimi. I crediti formativi si intendono acquisiti se la valutazione è uguale o superiore a 18/30. In caso di valutazione massima di 30/30, la Commissione può concedere all'unanimità la lode. La valutazione di insufficienza, anche se espressa mediante votazione, non è riportata nella carriera dello studente.
 15. Per alcune attività formative, quali i tirocini o altre attività inserite nella programmazione didattica e indicate nel catalogo insegnamenti di cui al precedente comma 13, la valutazione può essere espressa con due soli gradi: "approvato" o "non approvato", oppure "idoneo" o "non idoneo".
 16. Per tutti gli insegnamenti sono previsti almeno un appello alla fine del corso e un appello di recupero in settembre.
 17. Per gli studenti-atleti operanti nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico sono fissati, su richiesta degli interessati, appelli straordinari in sostituzione di quelli a calendario, se questi sono temporalmente coincidenti con impegni sportivi di rilevanza almeno nazionale. Gli impegni ostativi per la partecipazione agli appelli ordinari devono essere documentati al presidente della Facoltà che procederà, di intesa con il docente, all'organizzazione dell'appello straordinario.
 18. Gli studenti, che non siano stati promossi in un appello d'esame, sono rimandati agli appelli successivi. Non sono ammesse norme fissate dal docente che limitino la possibilità per lo studente di iscriversi agli appelli previsti.
 19. Gli studenti possono rinunciare alla votazione sufficiente conseguita, risultando così rimandati agli appelli successivi. Le rinunce devono essere esplicitate nei tempi e nei modi comunicati dal docente. Una volta accettata la votazione con la conseguente verbalizzazione, non è consentita la ripetizione dell'esame.
 20. Nel caso di prove scritte gli studenti possono prendere visione dei propri elaborati corretti secondo le modalità stabilite dal docente.

Art. 14 - Prova finale e conseguimento del titolo

1. La laurea magistrale è conferita a seguito della prova finale, che verifica il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti il corso di laurea magistrale.
2. La prova finale, a cui sono attribuiti 27 CFU, consiste nella discussione in seduta pubblica, di fronte ad apposita Commissione di laurea magistrale, di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un docente con funzione di relatore. La discussione mira a valutare la qualità del lavoro, la preparazione generale del candidato, la padronanza della materia e la capacità di esporre e di discutere un tema di carattere tecnico, professionale e/o scientifico con rigore, chiarezza e proprietà di linguaggio.
3. La tesi di laurea consiste in un lavoro teorico, sperimentale o progettuale, di durata proporzionata al numero dei crediti attribuiti in base al piano di studio (27 CFU implicano 675 ore di impegno complessivo), con caratteri di completezza, che contenga un contributo critico e/o creativo e richieda un'elaborazione autonoma e documentata da parte del candidato. La tesi di laurea deve sviluppare tematiche specificamente attinenti agli obiettivi formativi del corso di studio e rappresentare uno stadio avanzato e originale di ricerca o un progetto significativo per complessità, in uno dei settori dell'Ingegneria Civile. La tesi di laurea può essere sviluppata nell'ambito di internati di tesi presso aziende o enti, in Italia o all'estero, dietro stipula di apposita convenzione.

4. La tesi di laurea viene svolta sotto la guida di un Relatore, che può essere un docente dell'Università di Pavia, il titolare di un'attività didattica impartita nell'ambito della Facoltà di Ingegneria o un docente dello IUSS. Il ruolo di Relatore prescinde dal settore scientifico disciplinare del docente che lo ricopre, purché l'argomento di tesi rientri nelle sue competenze e nei suoi interessi scientifici. Il Relatore:
 - assiste il laureando come proprio compito didattico istituzionale, indirizzandolo e stimolandolo nella scelta e nella definizione dei contenuti del lavoro;
 - si impegna affinché il laureando possa concludere in tempi ragionevoli l'iter universitario;
 - tiene sotto controllo la coerenza dello svolgimento della tesi, al fine di ottenere logica e organicità di risultato e verifica la congruità della redazione della relazione e degli elaborati finali;
 - presenta il laureando alla Commissione di Laurea magistrale, descrivendo la durata e l'intensità dell'impegno mostrato e ne integra se necessario, con il consenso del presidente della Commissione, l'esposizione.
5. Il laureando sceglie il proprio Relatore fra i soggetti indicati al precedente comma 4, richiedendogli l'assegnazione della tesi con congruo anticipo rispetto alla presunta data della prova finale e sviluppa il lavoro di tesi al meglio in conformità alle proprie strategie, secondo quanto discusso e concordato con il Relatore.
6. Il Relatore, al termine del lavoro del candidato, che l'attività effettivamente svolta nell'elaborazione della tesi corrisponde al numero dei crediti attribuiti in base al piano di studio per la prova finale. Il Relatore, se non è membro della Commissione di laurea, deve inviare al presidente della Commissione una breve relazione di presentazione dell'attività svolta dal candidato, nella quale egli descrive la durata e l'intensità dell'impegno mostrato.
7. La Commissione di laurea è nominata dal presidente della Facoltà, su proposta del presidente del Consiglio Didattico o del Referente del corso di studio ed è composta da almeno cinque componenti, di cui almeno quattro devono essere professori o ricercatori di ruolo, titolari di moduli e/o insegnamenti impartiti in corsi di studio nella Facoltà o nei Dipartimenti di Ingegneria Civile e Architettura e di Scienze della terra e dell'Ambiente o nella Classe in Scienze Tecnologie e Società. Eventuali correlatori che non facciano parte della Commissione possono partecipare ai suoi lavori senza diritto di voto. Di norma, per ogni appello è nominata una Commissione. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere nominate più commissioni. Fra i componenti effettivi devono essere preferibilmente inclusi i relatori delle tesi di laurea magistrale sottoposte alla Commissione.
8. La Commissione di Laurea è presieduta dal più anziano in ruolo fra i professori della fascia più elevata. Svolge le funzioni di segretario verbalizzante, in questo ordine di precedenza, il ricercatore, il professore di seconda fascia, il professore di prima fascia, con minor anzianità nel rispettivo ruolo, il docente a contratto con minor anzianità anagrafica.
9. Di norma sono previsti sei appelli di laurea magistrale all'anno, secondo un calendario approvato annualmente dal Comitato Direttivo della Facoltà, come indicato al precedente art. 7, comma 9.
10. Il presidente del Consiglio Didattico, o il Referente del corso di studio se dal primo delegato, contestualmente alla formulazione della proposta della Commissione al presidente della Facoltà, sceglie tra i componenti della Commissione stessa un contro-Relatore per ogni candidato o delega la scelta al presidente della Commissione. Compito del contro-Relatore è di esaminare la tesi preparata dal candidato, in modo da potere esprimere un giudizio motivato sulla sua leggibilità e organizzazione. Il candidato dovrà inviare copia della tesi in formato elettronico al contro-Relatore entro il termine previsto per il caricamento della tesi nell'apposito portale.
11. Il punteggio di laurea, espresso in 110-mi, è ottenuto come somma di un punteggio base e di un incremento. Il punteggio base tiene conto dell'esito degli esami di profitto sostenuti

dal candidato, con esclusione di quelli relativi ad attività in soprannumero, ed è calcolato secondo le modalità di cui al successivo comma 12. L'incremento è attribuito dalla Commissione in sede di esame, secondo le modalità di cui al successivo comma 13.

12. Il punteggio base è dato dalla media ponderata dei voti riportati nelle prove di verifica relative ad attività didattiche che prevedono una votazione finale, assumendo come peso il numero di crediti associati alla singola attività didattica. La media ponderata viene poi riportata in 110-mi.
13. L'incremento, del valore massimo di 6 punti, è attribuito collegialmente dalla Commissione al termine dell'esame come somma delle seguenti tre voci:
 - da 0 a 2 punti sono assegnati dalla Commissione per la qualità della presentazione del lavoro fatta dal candidato in sede d'esame;
 - da 0 a 2 punti sono assegnati dalla Commissione per la qualità e la completezza dell'elaborato presentato, sentito il parere del contro-Relatore.
 - da 0 a 2 punti sono assegnati dalla Commissione, tenuto conto del giudizio di presentazione del Relatore.

I tre punteggi sopra indicati, non necessariamente interi, risultano dalla media aritmetica dei punti assegnati da ogni componente della Commissione. L'incremento stabilito dalla Commissione per la prova finale è aumentato di 3 punti per gli studenti che conseguono il titolo di studio in corso, cioè entro il secondo anno accademico dall'anno di iscrizione al primo anno.

14. Il voto finale (somma del punteggio base e dell'incremento totale attribuito dalla Commissione) è arrotondato all'intero più vicino. La lode può essere attribuita solo quando la somma del punteggio base e dell'incremento già deciso dalla Commissione sia pari ad almeno 112/110. L'attribuzione della lode richiede l'unanimità della Commissione.
15. La Facoltà si riserva di adottare strumenti informatici "antiplagio", in grado di evidenziare nelle relazioni scritte eventuali parti copiate, senza l'uso di virgolette e senza un riferimento alla fonte, da documenti scritti da altri. L'accertamento di una fattispecie di plagio che sia giudicata grave da una commissione formata dal presidente della Facoltà, dal presidente del Consiglio Didattico e dal Relatore, determina l'impossibilità di presentarsi alla prova finale e l'apertura di un provvedimento disciplinare nei confronti dello studente. Nel caso in cui la verifica venga effettuata ex-post verranno avviate tutte le azioni utili a correggere la situazione.
16. È consentito redigere l'elaborato di tesi in una lingua diversa dall'italiano. A tal fine è necessario rispettare le seguenti condizioni:
 - che ci sia l'autorizzazione del docente tutore o del relatore;
 - che la prova sia sostenuta (e/o l'elaborato scritto) in una delle lingue principali dell'Unione Europea (inglese, francese, tedesco, spagnolo);
 - che sia allegato alla tesi un "abstract" in lingua italiana che sintetizzi il contenuto del testo;
 - che il titolo venga redatto nella doppia lingua, straniera e italiana.

La discussione è svolta in lingua italiana, salvo che per i corsi di studio tenuti in lingua inglese, per i quali è svolta in inglese.

PARTE TERZA – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CARRIERA DEGLI STUDENTI

Art. 15 - Criteri per il riconoscimento di conoscenze e abilità extra universitarie debitamente certificate

1. Ai sensi dell'art. 2 c. 147 della L. 286/2006 e dell'art. 14 della L. 240/2010, la Commissione nominata dal Consiglio Didattico può convalidare, per un numero totale di crediti non superiore a 12, conoscenze ed abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione abbia concorso un Ateneo.

La Commissione nominata dal Consiglio Didattico può convalidare anche, per un numero totale di crediti non superiore a 6 (all'interno dei 12, di cui sopra), il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paralimpica o del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione nazionale assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dal Comitato Italiano Paralimpico (ai sensi della L. 240/2010, art. 14). Inoltre per gli studenti che partecipano al programma di Dual Career potranno essere riconosciuti un numero di crediti non superiore a 12 in base a quanto deliberato dal Senato Accademico.

2. La convalida dei crediti acquisiti è deliberata dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti da riconoscere ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di studio, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale dalla quale possano evincersi gli elementi sopra riportati; la Commissione nominata dal Consiglio Didattico può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.
3. Nel caso in cui, a seguito del riconoscimento dei crediti acquisiti, il piano di studio dello studente si configuri come piano di studio individuale, esso deve essere approvato dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico, conformemente a quanto previsto all'art. 8.

Art. 16 - Criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti

1. La Commissione nominata dal Consiglio Didattico delibera sul riconoscimento della carriera pregressa per gli studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviamento degli studi. Questo può essere concesso previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili ai sensi del successivo comma 5.
2. La Commissione nominata dal Consiglio Didattico delibera sul riconoscimento della carriera pregressa interrotta per decadenza o rinuncia agli studi degli studenti che chiedano, contestualmente alla re-iscrizione, l'abbreviamento degli studi. Questo può essere concesso, previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili ai sensi del successivo comma 5.
3. La Commissione nominata dal Consiglio Didattico può convalidare i crediti già acquisiti dallo studente a seguito dell'iscrizione a singoli insegnamenti presso l'Università di Pavia o presso altri Atenei.
4. È inoltre possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.
5. In caso di trasferimento da altra sede universitaria o di passaggio da altro corso di studio dell'Ateneo, il riconoscimento dei crediti è deliberato dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico nel rispetto della legislazione vigente, del Regolamento didattico di Ateneo e delle eventuali delibere di indirizzo assunte dal Comitato Direttivo della Facoltà e/o dal Consiglio Didattico stesso.
6. La convalida dei crediti è deliberata dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico, caso per caso. Il tipo di attività formativa (TAF) a cui vanno attribuiti i crediti ed il loro numero, comunque nei limiti di legge ove imposti, sono stabiliti in base a criteri di attinenza disciplinare, tenendo conto del contributo dell'attività formativa da riconoscere al raggiungimento degli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, dei suoi contenuti specifici e della loro eventuale obsolescenza, nonché dell'impegno orario richiesto. A tal fine, l'istanza di riconoscimento deve essere corredata di tutta la documentazione ufficiale

dalla quale si possano evincere gli elementi sopra riportati; la Commissione può mettere in atto ulteriori verifiche ritenute opportune.

7. Nel caso in cui, a seguito del riconoscimento dei crediti acquisiti, il piano di studio dello studente si configuri come piano di studio individuale, esso deve essere approvato dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico, conformemente a quanto previsto all'art. 8.
8. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al 50 per cento di quelli già maturati.

Art. 17 - Criteri per il riconoscimento delle attività formative acquisite durante periodi di studio presso Università straniere

1. I periodi di studio svolti dagli studenti del corso di laurea presso strutture universitarie straniere nell'ambito dei Programmi comunitari *Erasmus+* e Programmi di mobilità internazionale riconosciuti dall'Ateneo tramite accordi internazionali sono riconosciuti come strumento di formazione equivalente a quello offerto dalla Facoltà a parità di impegno dello studente e di contenuti coerenti con il percorso formativo. Essi sono inoltre incoraggiati come mezzo di scambio culturale e integrazione alla formazione personale e professionale.
2. Il "Learning Agreement" (LA) è il documento che definisce il progetto delle attività formative da seguire all'estero in sostituzione di alcune delle attività previste nel corso di laurea magistrale; lo studente deve compilarlo avendo cura di perseguire non tanto la ricerca degli stessi contenuti, quanto la piena coerenza del "curriculum" conseguente con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
3. Per ogni studente che intenda svolgere un periodo di studio all'estero, la possibilità di riconoscimento di crediti acquisiti all'estero è stabilita preventivamente attraverso il LA, che viene firmato per approvazione dal docente designato dal Consiglio Didattico come Referente per le attività di studio svolte all'estero. E' responsabilità del Referente accertarsi della coerenza del LA con gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale.
4. Al termine del periodo di studio svolto all'estero, la Commissione nominata dal Consiglio Didattico, su richiesta dello studente, sulla base del Learning Agreement e in relazione ai risultati conseguiti e adeguatamente documentati dall'Ateneo straniero (nel caso del Programma *Erasmus+* e Programmi di Mobilità internazionale riconosciuti dall'Ateneo, attraverso il "Transcript of Records"), riconosce l'attività formativa svolta all'estero e l'eventuale votazione conseguita.
5. La Commissione nominata dal Consiglio Didattico procede al riconoscimento in termini di corrispondenza diretta fra una o più attività formative presenti nel piano di studio e una o più attività formative i cui CFU sono stati acquisiti presso l'Università straniera.
6. Qualora le attività formative i cui CFU sono stati acquisiti presso l'Università straniera abbiano contenuti attinenti agli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, ma non presentino una corrispondenza diretta con nessuna delle attività formative presenti nel piano di studio, la Commissione nominata dal Consiglio Didattico, su proposta del Referente, può autorizzare la presentazione da parte dello studente di un piano di studio individuale, nel rispetto della declaratoria della classe e dell'ordinamento del corso di studio. Per ciascuna attività formativa sostenuta all'estero dovrà essere indicato l'eventuale settore scientifico disciplinare italiano corrispondente e il relativo numero di crediti formativi.
7. A ciascun esame riconosciuto per le attività svolte presso l'Università straniera, la Commissione nominata dal Consiglio Didattico assegna una votazione corrispondente al giudizio di merito conseguito all'estero. In presenza di criteri diversi di assegnazione dei voti, nel caso di programmi di scambio all'interno dell'Unione Europea, si assume come riferimento quello di corrispondenza con il sistema di crediti ECTS (European Credit Transfer System).

8. L'attività di studio e di ricerca svolti all'estero ai fini della preparazione della prova finale o di tirocini formativi nell'ambito di accordi internazionali (ad esempio Erasmus Traineeship) è riconosciuta dalla Commissione nominata dal Consiglio Didattico, purché svolta con modalità e impegno adeguati e con risultati documentati.

Art. 18 - Ammissione ad anni successivi

1. Per l'iscrizione al 2° anno di corso occorre che lo studente, al termine della sessione esame di settembre, abbia acquisito almeno 36 CFU.

Art. 19 - Certificazioni

1. Le certificazioni linguistiche ritenute idonee e approvate d'ufficio ai fini dell'attestazione della conoscenza della lingua inglese, rilasciate a seguito di superamento di esame specifico e corrispondenti al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) e ai punteggi indicati in tabella o a livelli e punteggi superiori al B2 (ossia C1, C2):

Ente Certificatore	Certificazione corrispondente al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue
Cambridge Assessment English (Part of the University of Cambridge)	B2 First (FCE) and B2 Business Vantage (BEC) Punteggio minimo: 160 [Anche English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Level 1 B2]
Cambridge Assessment English (Part of the University of Cambridge)	International English Language Testing System (IELTS) Punteggio minimo: 5.5
Cambridge Assessment English (Part of the University of Cambridge)	Business Language Testing Service (BULATS)* Reading/Language Knowledge Test Punteggio minimo: 60 [*interrotto dalla fine del 2019 e sostituito da Linguaskill Business]
Educational Testing Service (ETS)	Test of English as a Foreign Language Internet Based Test (TOEFL iBT) Punteggio minimo: 77
Educational Testing Service (ETS)	TOEIC Listening and Reading Test: punteggio minimo 785 + TOEIC Speaking and Writing Test Punteggio minimo: 310
English Speaking Board (ESB)	Anche English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Level 1 B2
Oxford University Press University of Oxford	Oxford Test of English B2 Punteggio minimo: 111
Pearson	Pearson English Language Test (PTE Academic) Punteggio minimo: 59
Trinity College London	Integrated Skills in English (ISE II)** [Anche English for Speakers of Other Languages (ESOL International) Level 1 B2] [** è valido solo ed esclusivamente il test ISE II su tutti i moduli]
City & Guilds	International ESOL Communicator B2*** [***ad esaurimento]

Duolingo	Duolingo English Test Punteggio minimo: 90
Centro Linguistico dell'Università di Pavia	Livello B2
British Institute Examination Board (BIEB)	Livello B2

2. L'idoneità di certificazioni diverse da quelle ricomprese nella tabella al precedente comma 1, di test ed esami sostenuti presso altre sedi universitarie o di titoli di studio conseguiti in paesi anglofoni è valutata, caso per caso, dal Presidente della Facoltà che, per l'istruttoria, si avvale della collaborazione del docente titolare dell'insegnamento di lingua inglese e, eventualmente, delle competenze del Centro Linguistico di Ateneo. Non saranno in ogni caso considerati validi i certificati attestanti il livello raggiunto a seguito di corsi di lingua svolti, anche all'estero, che non rilascino una delle certificazioni riportate in tabella. Certificazioni parziali (per es. solo Speaking & Listening, oppure solo Spoken English) non sono valide.

University of Pavia

Study Course: CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF RISK FROM NATURAL HAZARDS - 06418

Classe LM-23 Ingegneria civile

Regulations 2017/2018 - Course Regulations a.y. 2024/2025

Study Plan academic year 2024/2025

TRACK 01 - REDUCTION OF SEISMIC RISK (ROSE)

1° Year - academic year 2024/2025

Learning Activity	CFU	N°	N° (ind.)	Compulsory	Scientific Area	Type of learning activity	Period
508173 - DYNAMICS OF STRUCTURES	6	1		X	ICAR/08	Distinctive	First Semester
508174 - REINFORCED CONCRETE STRUCTURES	6	2		X	ICAR/09	Distinctive	First Semester
508171 - APPLIED MATHEMATICS	6	3		X	MAT/08	Related/Supplementary	First Semester
508175 - COMPUTATIONAL MECHANICS	6	4		X	ICAR/08	Distinctive	First Semester
508176 - FOUNDATION ENGINEERING AND EARTH RETAINING STRUCTURES	6	5		X	ICAR/07	Distinctive	Second Semester
508172 - PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING APPLICATIONS	6	6		X	ICAR/09	Distinctive	First Semester
508177 - SEISMIC HAZARD AND GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING	12	7		X			Second Semester
Unità Didattiche di SEISMIC HAZARD AND GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING							
511392 - SEISMIC HAZARD AND ENGINEERING SEISMOLOGY	6				GEO/10	Related/Supplementary	Second Semester
508179 - GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING	6				ICAR/07	Distinctive	Second Semester
508180 - ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS AND FUNDAMENTALS OF SEISMIC DESIGN	12	8		X			Second Semester
Unità Didattiche di ADVANCED STRUCTURAL ANALYSIS AND FUNDAMENTALS OF SEISMIC DESIGN							
508181 - NONLINEAR RESPONSE ANALYSIS	6				ICAR/09	Distinctive	Second Semester
508182 - FUNDAMENTALS OF SEISMIC DESIGN	6				ICAR/09	Distinctive	Second Semester
TOT. 60 CFU							

2° Year - academic year 2025/2026

Learning Activity	CFU	N°	N° (ind.)	Compulsory	Scientific Area	Type of learning activity	Period
508185 - MASONRY STRUCTURES	6	9		X	ICAR/09	Distinctive	First Semester
508186 - BRIDGE STRUCTURES	6	10		X	ICAR/09	Distinctive	First Semester
509688 - RISK ASSESSMENT AND LOSS ESTIMATION	6	11		X	ICAR/09	Distinctive	First Semester
FREE CHOICE FROM THE UNIVERSITY COURSE OFFER	12	12				Optional	
508189 - STEEL STRUCTURES	6	12			ICAR/09	Optional	First Semester
509689 SEISMIC ISOLATION AND DISSIPATION	6	12			ICAR/09	Optional	First Semester

508193 - RISK EMERGENCY MANAGEMENT AND LEGISLATION	3	12			IUS/02	Optional	Second Semester
510774 - SUSTAINABILITY SCIENCE IN THE BUILT ENVIRONMENT	3	12			ING-IND/11	Optional	Second Semester
509536 - ITALIAN LANGUAGE FOR FOREIGN STUDENTS	3				NN	Other	First Semester
508207 - PROJECT WORK	3				NN	Other	Second Semester
503327 - MASTER THESIS	27			X	PROFIN_S	Final Exam	
508746 - ADVANCED TOPICS IN ASSESSMENT AND MITIGATION OF NATURAL RISKS	6				NN	Optional	
504725 - OTHER ACTIVITIES	3				NN	Optional	
TOT. 60 CFU							

TRACK 02 - HYDROGEOLOGICAL RISK ASSESSMENT AND MITIGATION (HYRIS)

1° Year - academic year 2024/2025

Learning Activity	CFU	N°	N° (ind.)	Compulsory	Scientific Area	Type of learning activity	Period
508196 - CONTINUUM MECHANICS	6	1		X	ICAR/01	Distinctive	First Semester
508069 - FLUVIAL HYDRAULICS	6	2		X	ICAR/01	Distinctive	First Semester
508171 - APPLIED MATHEMATICS	6	3		X	MAT/08	Related/Supplementary	First Semester
508197 - ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROMORPHOLOGY	12	4		X			All Year
Unità Didattiche di ENGINEERING GEOLOGY AND HYDROMORPHOLOGY							
508194 - ENGINEERING GEOLOGY	6				GEO/05	Related/Supplementary	First Semester
508198 - HYDROMORPHOLOGY	6				GEO/04	Related/Supplementary	Second Semester
508172 - PROBABILITY AND STATISTICS FOR ENGINEERING APPLICATIONS	6	5		X	ICAR/09	Distinctive	First Semester
508199 - LANDSLIDES HAZARD AND RISK	6	6		X	GEO/05	Related/Supplementary	Second Semester
508200 - GEOMATICS AND GIS	6	7		X	GEO/04	Related/Supplementary	Second Semester
508201 - COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS	6	8		X	ICAR/01	Distinctive	Second Semester
FREE CHOICE FROM THE UNIVERSITY COURSE OFFER	6	9				Optional	
508081 - SNOW AVALANCHES AND RELATED MOUNTAIN NATURAL HAZARDS	6	9			ICAR/02	Optional	Second Semester
TOT. 60 CFU							

2° Year - academic year 2025/2026

Learning Activity	CFU	N°	N° (ind.)	Compulsory	Scientific Area	Type of learning activity	Period
508202 - HYDROLOGICAL RISKS	6	10		X	ICAR/02	Distinctive	Second Semester

510798 - FLOOD PROPAGATION AND FLUVIAL PROTECTION WORKS	12	11		X			First Semester
Unità Didattiche di FLOOD PROPAGATION AND FLUVIAL PROTECTION WORKS							
507329 - FLOOD PROPAGATION	6				ICAR/02	Distinctive	First Semester
510802 - FLUVIAL PROTECTION WORKS	6				ICAR/01	Distinctive	First Semester
509634 - RELIABLE DESIGN AND MANAGEMENT OF URBAN HYDRAULIC INFRASTRUCTURES	6	12		X	ICAR/02	Distinctive	First Semester
FREE CHOICE FROM THE UNIVERSITY COURSE OFFER	6	13				Optional	
508176 - FOUNDATION ENGINEERING AND EARTH RETAINING STRUCTURES	6	13			ICAR/07	Optional	Second Semester
509321 - LANDSLIDE MODELING AND MITIGATION STRATEGIES	6	13			ICAR/07	Optional	First Semester
508193 - RISK EMERGENCY MANAGEMENT AND LEGISLATION	3	13			IUS/02	Optional	Second Semester
510774 - SUSTAINABILITY SCIENCE IN THE BUILT ENVIRONMENT	3	13			ING-IND/11	Optional	Second Semester
511390 - SYSTEMIC RISK AND INDIRECT IMPACTS	3	13			ICAR/02	Optional	Second Semester
509536 - ITALIAN LANGUAGE FOR FOREIGN STUDENTS	3				NN	Other	First Semester
508207 - PROJECT WORK	3				NN	Other	Second Semester
503327 - MASTER THESIS	27			X	PROFIN_S	Final Exam	
508746 - ADVANCED TOPICS IN ASSESSMENT AND MITIGATION OF NATURAL RISKS	6				NN	Optional	
504725 - OTHER ACTIVITIES	3				NN	Optional	
TOT. 60 CFU							

- [The semester assigned to each learning activity may change. Refer to the time schedule published in the faculty website for confirmation](#)
- [For more information please refer to the course catalogue](#)

Corso di Studio in

**CIVIL ENGINEERING FOR MITIGATION OF
RISK FROM NATURAL HAZARDS**

Classe LM-23

PROPEDEUTICITÀ

Per il Corso di Laurea magistrale in Civil Engineering for Mitigation of Risk from Natural Hazards non sono previste propedeuticità.